



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE II**

**AFFARI GENERALI**

COPIA

**N.57 Del 06-07-17**

**Registro Generale N. 433**

Ufficio: SEGRETERIA

-----  
**Oggetto: CONCESSIONE ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO  
PARENTALE - DIPENDENTE MATR. N. 797**  
-----

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese luglio, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato PERRONI BENEDETTO dispone quanto all'interno specificato.



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

**PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.60 Del 04-07-2017**

Ufficio: SEGRETERIA

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento BENEDETTO PERRONI

**PREMESSO**

che la dipendente matricola n. 797 in servizio a tempo indeterminato presso questo Comune, ed assegnata al Settore VII-Servizi sociali - Casa di riposo in qualità di "Operatore Socio Sanitario" - categoria B - posizione economica B5, con nota prot. n. 11430 del 4/5/2017 richiedeva, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, ore di permesso mensili (fino ad un massimo di ore 18) per l'assistenza a familiare portatore di handicap in situazione di gravità, da usufruire previa richiesta in tempo utile al datore del lavoro;

Tenuto conto che nella medesima nota la dipendente matricola n. 797, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiarava espressamente per il familiare di cui alla soprarichiamata richiesta:

- che il portatore di handicap R.M. non è ricoverato a tempo presso struttura pubblica o privata;
- che non ci sono altre persone che utilizzano permessi per lo stesso portatore di handicap;
- di essere l'unico soggetto a prestare assistenza al portatore di handicap, in quanto nel nucleo familiare del portatore di handicap non ci sono altri soggetti non lavoratori in grado di assisterlo;
- che lo stesso portatore di handicap per cui si chiede l'agevolazione risulta essere la zia e, quindi, un parente di terzo grado;
- che la richiedente risiede a distanza stradale inferiore a 150 km rispetto alla residenza di R.M.;

Visto il verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASL di Macerata che ha accertato, ex art. 4, c. 1 della Legge 104/1992), che il suddetto familiare è portatore di handicap in situazione di gravità;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia riferita alla Sig.ra R.M. del 26.5.2017;

DATO ATTO CHE l'art. 33 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 espressamente prevede che:

a) comma 3:

- 1) a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa [...].

b) comma 3 bis:

- 1) il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione in handicap grave, residente in Comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito;

DATO ATTO CHE l'art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119 ha apportato modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, come di seguito:

art. 4

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.»;

b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:

«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo é accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.



# *Città di Corridonia*

## *Provincia di Macerata*

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.

Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».

RILEVATA la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di usufruire a domanda di congedi straordinari per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap per le quali è stata accertata ai sensi dell'art. 4 c.1 della legge 104/92, la situazione di gravità contemplata dall'art. 3 c.3 della medesima legge, che non siano ricoverate a tempo pieno in strutture specializzate e che siano conviventi con il richiedente;

RISCONTRATO

che :

- ñ i periodi di congedo straordinario retribuito di che trattasi rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 4 c.2 della legge 53/2000 per "gravi e documentati motivi familiari";
- ñ durante il periodo di congedo (frazionabile anche a giorni interi con effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo) il richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita e riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità;
- ñ i soggetti che usufruiscono dei congedi, art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che



# *Città di Corridonia*

## *Provincia di Macerata*

- avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa;
- ñ i periodi di congedo sono utili solo ai fini del trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell'ente datore di lavoro e non sono valutabili ai fini del trattamento di fine servizio;
  - ñ ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 così come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, durante la fruizione del congedo in oggetto non maturano altresì le ferie e la tredicesima mensilità;

PRESO ATTO che l'interessata ha diritto ad usufruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta e riscontrata l'urgenza del provvedimento;

VISTE le circolari INPS n.32 del 06/03/2012 e INPDAP n.1 del 03/02/2012 e le sentenze della Corte Costituzionale n.19 del 26.01.2009 e n. 203 del 18.07.2013;

Visti:

- ñ il D. Lgs. n.119/2011;
- ñ il D. Lgs. 151/2001;
- ñ la Legge 104/92;

Visto l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 1) DI PRENDERE ATTO della nota prot. n. 11430 del 4.5.2017 con la quale la dipendente Matricola n. 797 ha richiesto ore di permesso mensili (fino ad un massimo di ore 18) per l'assistenza a familiare portatore di handicap in situazione di gravità, da usufruire previa richiesta in tempo utile al datore del lavoro, per l'assistenza alla zia disabile Sig.ra R.M.. in quanto dichiara che tale persona non è ricoverata a tempo pieno presso struttura pubblica o privata, che il portatore di handicap grave è stato accertato ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 104/92 dalla Commissione medica - ASL di Macerata e che non sono stati usufruiti, da altri aventi diritto, giorni di congedo straordinario con o senza indennizzo per lo stesso familiare disabile;
- 2) DI CONCEDERE pertanto alla suddetta dipendente il congedo straordinario di che trattasi a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione e comunque a domanda;
- 3) DI TRASMETTERE copia della presente alla dipendente matricola n. 797 la quale dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle notizie e delle situazioni dichiarate nella propria richiesta prot. n. 11430 del 4.5.2017.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to BENEDETTO PERRONI



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

## **IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO**

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto CONCESSIONE ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO PARENTALE - DIPENDENTE MATR. N. 797 e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3<sup>^</sup>, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Affari Generali;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

## **DETERMINA**

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è BENEDETTO PERRONI

**IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO**  
**F.to PERRONI BENEDETTO**



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 06-07-17

Il Responsabile del Provvedimento  
**F.to PERRONI BENEDETTO**

**SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li 06-07-2017

Il Responsabile del settore  
Bilancio Finanza e Patrimonio  
**F.to Marani Adalberto**

E' copia conforme all'originale  
Corridonia, li 06-07-2017

Il Responsabile del Provvedimento  
**PERRONI BENEDETTO**

\*\*\*\*\*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 06-07-2017.....

**F.to IL SEGRETARIO GENERALE**  
PERRONI BENEDETTO